



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Siracusa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott. Antonio Ali'	Presidente
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice rel./est.
dott. Federico Maida	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 12/2017 R. Conc. Prev. avente ad oggetto '*domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.Fall.*' promosso da **CG AMBIENTE s.r.l. in liquidazione**, in persona del liquidatore e rappresentante legale Giuseppe Tiralongo, con sede in Siracusa, via Sen. Maielli n. 12 (C.F. 00873830897), col patrocinio degli avvocati Marco De Benedictis e Marco Spadaro;

letto il ricorso, esaminata l'allegata documentazione e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.11.2017;

udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato che:

- il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 161 c. 1 L. Fall.;
- l'istante ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e la situazione patrimoniale aggiornata al 18.09.2017;
- alla luce degli stessi, sussistono i requisiti oggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 L.Fall.;
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;
- risulta promossa richiesta di fallimento da parte del Pubblico Ministero;

vista l'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero e la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuto che:



- quanto alla necessità che la domanda di concordato preventivo presentata “in bianco” ai sensi dell’art. 161 c. 6 LF sia approvata e sottoscritta a norma dell’art. 152 LF – come appare evincersi dal tenore dell’art. 161 c. 4 LF – questo Collegio, in linea con quanto recentemente affermato dal giudice di legittimità con sentenza n. 20725/2017, ritiene che le formalità prescritte dall’art. 152 L.F. devono essere rispettate solo al momento del completamento della domanda con il deposito della proposta, del piano e dei documenti indicati all’art. 161 c. 2 LF. Condivide infatti il Collegio la tesi – già affermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 598/2017 con riferimento alla necessità (esclusa) che la domanda di concordato “in bianco” debba essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società ai sensi dell’art. 152 c. 1 LF – secondo cui le formalità di cui all’art. 152 LF devono essere osservate con riferimento alla parte c.d. contrattuale della domanda (la proposta e le relative condizioni, come del resto si ricava dal tenore letterale della disposizione normativa), il cui deposito, per effetto dell’introduzione del comma 6 dell’art. 161 con D.L. n. 83/2012 conv. con L. n. 134/2012, può essere posticipato fino alla scadenza del termine assegnato dal Tribunale. Pertanto, non sussiste l’inammissibilità della domanda fondata sulla mancanza della delibera di cui all’art. 152 c. 2 lett. b) L.F.;
- la società ricorrente ha prospettato il deposito di una proposta di concordato preventivo liquidatorio;
- essendo pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 161 ultimo comma L.F., deve essere concesso il termine di giorni 60 per il deposito della proposta, del piano e dei relativi documenti;
- appare opportuno nominare il commissario giudiziale ai sensi dell’art. 161 c. 6 L.Fall., come novellato dal D.L. n. 69/2013, affinché, previo esame delle scritture contabili che, a norma dell’art. 170 c. 2 L.Fall. devono essere tenuti a disposizione dal debitore:
 - verifichi se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l’omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi; ove accerti il compimento delle superiori condotte, riferirà immediatamente al Tribunale;



- accerti se l'elenco dei creditori e dei rispettivi crediti sia aggiornato alla data di pubblicazione della domanda di pre-concordato nel registro delle imprese;
 - previo esame della documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi, ne verifichi la completezza;
 - segnali l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;
 - segnali eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura, ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;
- il commissario giudiziale dovrà adempiere i superiori compiti riferendo per iscritto al Tribunale ogni volta che lo ritenga necessario e comunque entro sette giorni dalla scadenza dei termini assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi;

ritenuto che va posto a carico della proponente l'obbligo di depositare entro il 07.01.2018 i seguenti documenti: a) situazione economico-finanziaria aggiornata dell'impresa; b) elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica segnalazione dei crediti maturati e dei debiti estinti a partire data della domanda di preconcordato, c) elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti, d) relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva;

ritenuto che la nomina già nella presente fase preparatoria del commissario giudiziale determina l'insorgenza di spese di procedura, al cui onere deve far fronte il debitore – come si ricava da quanto stabilito dall'art. 163 c. 2 n. 4) LF – sicché va respinta la richiesta del debitore di non disporre il deposito di fondo spese (peraltro genericamente giustificata dalla composizione del patrimonio e dalla attuale inesistenza di liquidità) e va posto a carico dell'istante l'obbligo di versare la somma indicata nel dispositivo per spese di procedura, da ritenersi congrua per l'attuale fase della procedura;

P.T.M.

asigna al ricorrente il termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 L.Fall.;

dispone che il ricorrente assolva gli obblighi informativi di cui alla parte motiva trasmettendo i documenti indicati nei termini assegnati al commissario giudiziale con contestuale deposito



telematico in cancelleria, avvertendo che, in mancanza, la domanda sarà dichiarata inammissibile;

nomina commissario giudiziale il l'avv. Maria Genovese;

dispone che nel termine di giorni 15 la proponente versi la somma di € 5.000,00 su conto corrente intestato alla procedura n. 12/2017 Conc. Prev. per spese di procedura;

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del Tribunale in data 06/12/2017.

Il Presidente

dr. Antonio Ali'

